



Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Liguria
Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689

pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it

e-mail – Segreteria: cr.liguria01@Ind.it

Amministrazione: amministrazione.liguria@Ind.it

Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@Ind.it

Tesseramento: tesseramento.liguria@Ind.it

Tornei: crliguria.tornei@Ind.it

sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/05/2026

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECRETO

Il Giudice Monocratico presso il Tribunale Federale Territoriale ex art. 97 C.G.S. in data 22 maggio 2026 ha emesso il seguente decreto.

Premesso

che la società VADO F.C. 1913 ha proposto ricorso avverso il Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato Regionale Under 14 maschile

che ha richiesto l'applicazione di misura cautelare ai sensi dell'art. 97 CGS consistente nella sospensione della semifinale del Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 calendarizzata per il giorno 24 Maggio 2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale quale Giudice Monocratico della cautela evidenzia quando segue.

La ricorrente ha rilevato, preliminarmente, che con pronuncia del novembre 2025, il Tribunale Federale Territoriale comminava alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi “nel Campionato regionale U 14 stagione 2025-2026”.

Ad avviso della ricorrente avendo il Tribunale stabilito che il punto di penalizzazione sarebbe stato da scontarsi “nel campionato regionale under 14 stagione 2025-2026”, detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata allorquando la competizione era in quella che viene definita la “sua fase provinciale”.

Al contrario, la penalizzazione non sarebbe stata eseguita nella fase provinciale e neppure durante lo svolgimento della cosiddetta fase regionale, venendo “resa operativa” soltanto al termine del Campionato mediante la pubblicazione a C.U. della classifica finale.

Tale circostanza, unitamente alla “mancata indicazione della penalizzazione nelle classifiche ufficiali” avrebbe

“impedito alle società di conoscere la reale graduatoria durante la fase regionale, incidendo sulle strategie sportive e sull'equilibrio competitivo del girone”.

Pertanto, “la società reclamante ha disputato l'intera fase regionale confidando sulle classifiche ufficiali pubblicate dal Comitato Regionale, che la collocavano in posizione coerente con i risultati conseguiti sul campo, senza alcuna detrazione del punto di penalizzazione”.

Di conseguenza, il punto di penalizzazione sarebbe stato applicato “a sorpresa” e tale circostanza avrebbe alterato la classifica finale del Campionato Regionale U 14, facendo “venir meno ex post” la parità di punti, con la società SESTRESE BOR. 1919, impedendo di fatto la disputa dello spareggio con la predetta società e “modificando l'accesso alle semifinali non per effetto di un risultato di campo, ma per una detrazione applicata tardivamente e senza preavviso in classifica, in violazione dei principi di trasparenza, parità e tutela dell'affidamento legittimo delle società nelle classifiche ufficiali e nelle comunicazioni federali”.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente – oltre a ricorrere nel merito avverso il Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato Regionale Under 14 maschile – chiede in via d'urgenza la sospensione della semifinale del 23 Maggio 2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922.

Ciò premesso, il Giudice monocratico osserva quanto segue.

Giova anzitutto premettere che, effettivamente, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Liguria F.I.G.C. – Terzo Collegio, nel procedimento n. 7484/1209pfi24-25, ha inflitto, tra le altre, alla società VADO “la sanzione rideterminata dell'ammenda di €. 200,00 (duecento) ed 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato regionale under 14 stagione 2025-2026”.

Per quanto concerne la Competizione laddove detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata, la ricorrente deduce che, essendo stata inflitta allorquando era in corso la cd. “fase provinciale” del Campionato in questione, la stessa avrebbe dovuto essere eseguita in detta fase e non in quella successiva.

Questo Giudice non può, anzitutto, non rilevare come il dispositivo del provvedimento del Tribunale Federale sia chiaro e che abbia attribuito la sanzione de qua al “Campionato regionale under 14 stagione 2025-2026”.

Per quanto concerne la natura della “Fase provinciale”, è necessario fare riferimento al C.U. n. 23 del 16 ottobre 2025, laddove, testualmente, è stata disciplinata la “Prima Fase – Tornei Provinciali Under 14” con la seguente indicazione: “Si riportano, a seguire, gli organici definitivi della prima fase provinciale “Under 14” che determinerà le ammissioni al Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 [...]”.

Nel successivo C.U. n. 64 del 19 marzo 2026, alla voce “Campionato Regionale Under 14 Stagione Sportiva 2025/2026” sono state riportate “le n. 14 Società ammesse al Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026”, tra le quali la ricorrente.

Sempre nel medesimo C.U. è stato altresì specificato che “le quattordici Società partecipanti al Campionato Regionale Under 14 della stagione sportiva 2025/2026 [...] acquisiranno il diritto di richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva 2026/2027”.

Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che il “Campionato Regionale U 14” è la competizione di cui al C.U. n. 64 e che, diversamente, la “Fase provinciale” è consistita in una competizione differente all'esito della quale sono state determinate le società qualificate al Campionato Regionale.

La Fase Provinciale, dunque, non è inclusa nel Campionato Regionale, ma è una competizione ad esso prodromica le cui squadre non possono reputarsi ipso facto partecipanti al Campionato Regionale, essendo necessaria, per l'appunto, una “qualificazione” al fine di poter accedere a quest'ultima competizione.

Di conseguenza, appare corretta l'applicazione della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta dal Tribunale Federale Territoriale, alla classifica del Campionato Regionale under 14 s.s. 2025/2026.

Altra deduzione della ricorrente in ragione della quale sarebbe necessaria l'invocata sospensiva da parte di Questo Giudice Monocratico è che detta sanzione sarebbe stata applicata "a sorpresa", soltanto in concomitanza della pubblicazione a C.U. della classifica finale della competizione, allorquando le classifiche medio tempore pubblicate non avrebbero riportato la penalizzazione.

Sul punto, è bene anzitutto evidenziare come sia da escludersi che la sanzione inflitta dal Tribunale federale possa essere stata una "sorpresa" per la società in quanto tale decisum è stato pubblicato a C.U., oltre che notificato alla parte interessata.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito al fatto che la ricorrente fosse stata posta tempestivamente a debita conoscenza della sanzione in commento.

Per quanto concerne, poi, la sua applicazione soltanto in occasione della pubblicazione della classifica finale, deve essere rilevato come il Comitato Regionale non abbia pubblicato alcuna classifica del Campionato Regionale U 14 ad eccezione di quella finale.

Non vi è stata, dunque, alcuna classifica pubblicata nelle more della competizione e, conseguentemente, alcuna possibilità di indurre in errore la società ricorrente circa la quantificazione del proprio punteggio in classifica.

Non si è verificata, inoltre, alcuna "applicazione tardiva" della sanzione, poiché la sanzione è stata applicata dal Tribunale Federale Territoriale con la pronuncia sopra menzionata e non già con la pubblicazione a C.U. della classifica finale della competizione, poiché trattasi di atto nel quale è stato semplicemente formalizzato l'esito finale del Campionato.

Come è noto, peraltro, le uniche risultanze ufficiali delle competizioni sono quelle pubblicate a C.U., sicché ad eventuali classifiche pubblicate aliunde in corso di competizione non potrebbe essere, né avrebbe dovuto essere, attribuita alcuna ufficialità e/o valore.

La ricorrente, come si è detto, era perfettamente a conoscenza della sanzione applicatale ed aveva, pertanto, tutti gli strumenti conoscitivi a disposizione per poter adeguatamente compulsare eventuali classifiche interne od ufficiose – in mancanza, lo si ripete, di classifiche pubblicate a C.U. – e di computare al proprio punteggio il punto di penalizzazione a suo tempo inflitto.

In conclusione, non ricorrono nel caso di specie elementi tali per cui la domanda cautelare possa essere, allo stato, accolta, sicché la richiesta di sospensione della semifinale del Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 calendarizzata per il giorno 23 Maggio 2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922 deve essere rigettata.

PQM

il Presidente del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria

RIGETTA

La domanda cautelare richiesta dalla società VADO F.C. 1913 e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Fissa la discussione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 maggio 2026, ore 15.30, mediante collegamento da remoto, dinnanzi al Primo Collegio del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria.

Stabilisce come termine ultimo per il deposito di memorie il giorno 25 maggio 2026.

Fissa, per la discussione sul merito del ricorso, l'udienza del 29 maggio 2026, ore 16.00, mediante collegamento da remoto, dinnanzi al Terzo Collegio del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria.

Onera le parti di comunicare, almeno due giorni prima delle udienze di cui sopra, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale, l'indirizzo e-mail o PEC al quale sarà loro recapitato il link ipertestuale necessario per poter partecipare, nonché l'utenza cellulare alla quale poter essere preventivamente contattati.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONI DI “2° LIVELLO” STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta a seguire risultato corretto della gara valida per la Seconda giornata dei play off della manifestazione in epigrafe che annulla e sostituisce quanto pubblicato sul C.U. 87/09 del 21.05.2026 per errata trascrizione arbitrale.

Seconda Giornata: domenica 17 maggio 2026

Magra Azzurri – Olympic 1971: **2 – 1**

CONVOCAZIONE UNDER 16 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In relazione alla convocazione della Rappresentativa Regionale Under 16 per la seduta di allenamento che si terrà martedì 26 maggio 2026 alle ore 14.30 presso il campo “Negrotto” di Serra Riccò (GE) e pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026 si comunica la seguente integrazione:

- Multedo 1930: BARONE Filippo

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In relazione alla convocazione della Rappresentativa Regionale Under 15 pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026, si riportano gli esatti estremi della stessa:

- Campo sportivo “**Edoardo Riboli**”, di **Lavagna (GE)**, giorno **mercoledì 27 maggio 2026**, ore **14,30**.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta a seguire il programma della gara di andata della Semifinale 02 della manifestazione in epigrafe che annulla e sostituisce quanto pubblicato sul C.U. 87/14 del 21.05.2026.

Semifinali

Semifinale 02: domenica 24 maggio 2026

F.S. Sestrese Bor. 1919 – Ligorna 1922 ore 14.30, Campo Sportivo “G.Piccardo” di Genova.

COPPA PRIMAVERA ATTIVITA' UNDER 17

Si riporta a seguire il programma della gara di andata della Semifinale 01 della manifestazione in epigrafe che annulla e sostituisce quanto pubblicato sul C.U. 87/15 del 21.05.2026.

SEMIFINALI

- Semifinale 01: Finale – Celle Varazze F.B.C.

Semifinale 01 : domenica 24 maggio 2026

Finale – Celle Varazze F.B.C. , ore 18.00, Campo Sportivo “Picasso” di Quiliano.

GIUSTIZIA SPORTIVA – PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 ERRATA CORRIGE

Si pubblica a seguire la sotto riportata decisione del Giudice Sportivo omessa erroneamente a causa di un refuso informatico dal Comunicato Ufficiale n. 87 del 21/05/2026:

gara del 17/05/2026 LITTLE CLUB JAMES – SUPERBA CALCIO 2017**Il G.S.**

- Visto il referto del commissario di campo, ove viene segnalato che il sig. Mauro Foppiano, allenatore della Società Little Club James, ed i Signori Pasqualino Nicolò e Vultaggio Gianluca, tesserati della Società Superba Calcio 2017, stazionavano sul tdg nella fase di riscaldamento pre-gara, benché squalificati e nonostante l'invito a uscire vi permanevano; all'intervallo e a fine gara accedevano inoltre agli spogliatoi.
- Rilevato che come da Comunicato Ufficiale n. 83 del 07.05.2026 il Sig. Foppiano era stato colpito dal provvedimento di squalifica fino al 21.05.2026;
- Rilevato, inoltre, che come da Comunicato Ufficiale n. 85 del 14.05.2026 i Sigg.ri Pasqualino e Vultaggio erano stati colpiti dal provvedimento di squalifica, rispettivamente, pari a n. 04 e n. 03 giornate;
- Ritenuto tuttavia che la condotta tenuta dai i Signori Foppiano, Pasqualino, Vultaggio non sia connotata da una valenza tale da incidere concretamente sul regolare svolgimento della gara;
- Visti gli artt. 19, terzo comma, e 21, nono comma, C.G.S.

P.Q.M.**Dispone:**

- di omologare il risultato conseguito sul campo;
- di infliggere alla società Società Little Club James la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di responsabilità oggettiva;
- di infliggere alla Società Superba Calcio 2017 la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di responsabilità oggettiva;
- di comminare ai danni del signor Mauro Foppiano, Allenatore della Società Little Club James , la squalifica pari a 2 giornate da scontarsi al termine della precedente sanzione;
- di comminare ai danni dei Signori Pasqualino Nicolò e Vultaggio Gianluca, tesserati della Società Superba Calcio 2017, la squalifica pari a 1 giornata da scontarsi al termine della precedente sanzione.

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato

Il Giudice Sportivo

Avv. Filippo Marcenaro

GIUSTIZIA SPORTIVA – COPPA PRIMAVERA UNDER 17 ERRATA CORRIGE

gara del 18/05/2026 CENTRO POL SANT'EUSEBIO – SAMPIERDARENESE

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 87/34 del 21/05/2026 è da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente a causa di errata trascrizione arbitrale:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PARODI MATTIA

(SAMPIERDARENESE)

Lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOZZO PIETRO

(SAMPIERDARENESE)

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **SGS Liguria – CFT Stage di formazione Territoriale;**
- **SGS Liguria – Liberatoria Minorenne.**

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 22/05/2026

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi